

WORKSHOP

LA PARTNERSHIP PUBBLICO – PRIVATO E LA FUNZIONE DI SECURITY MANAGER

Roma, Scuola Superiore di Polizia

13 novembre 2012

INTERVENTO

di Romolo Pacifico

LA SECURITY AZIENDALE NEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01

Negli anni la *partnership* tra il settore pubblico ed il settore privato è stata vista troppo spesso come una “bella teoria”, sicuramente affascinante ma priva di risvolti pratici, di utilità concrete. Un argomento, quindi, destinato a rimanere catalogato come uno dei tanti *dialoghi sui massimi sistemi*, che troppo spesso non agevolano ma anzi rallentano il raggiungimento di obiettivi concreti.

Un dialogo che non evolve per ragioni diverse che - nella visione di chi vi parla - risultano ascrivibili a tre principali fattori:

1. Percezione parziale del valore aggiunto che la *partnership* potrebbe fornire per la soluzione di diverse problematiche che oggi affliggono tanto il mercato privato quanto il settore pubblico;
2. Difficoltà nell'individuazione di un “metodo” condiviso e condivisibile fondato su tale collaborazione nei diversi ambiti di interesse;
3. Timore di una possibile confusione dei ruoli che i diversi soggetti coinvolti sarebbero chiamati a ricoprire in un'eventuale *partnership*.

Un denominatore comune: una mentalità di stampo troppo tradizionale arroccata sulla difesa di una rigida distinzione tra gli obiettivi e le peculiarità della Pubblica Amministrazione, impegnata nella difesa delle proprie attribuzioni e il perseguimento di interessi particolari, tipico degli operatori privati.

Ebbene, oggi possiamo affermare: “**eppur si muove**”. Il successo raccolto dall'iniziativa odierna costituisce prova evidente dell'interesse **unanime** verso il raggiungimento di un obiettivo puntuale: un cambio di mentalità (non più procrastinabile) portatore di una reale sinergia tra due ambiti non sovrapposti, men che mai sovrapponibili, ma che possono procedere su un binario comune con l'obiettivo di supportare un percorso di crescita sana ed efficiente delle nostre imprese, mettendo a fattor comune competenze, capacità, conoscenze, informazioni proprie del settore pubblico, non altrimenti rinvenibili sul *mercato* e che possono costituire fattore chiave per lo sviluppo concreto di un nuovo *sistema Paese*.

Il *workshop* odierno risponde ad un'esigenza fondamentale, l'individuazione chiara di un ambito concreto in cui la *Partnership* può risultare determinante: il riconoscimento della professionalità dei *security manager*, ovvero quelle *figure* chiamate a tutelare le imprese da **eventi in prevalenza di natura dolosa e/o colposa che possono danneggiare le risorse materiali, immateriali, organizzative ed umane di cui l'azienda dispone o di cui necessita per garantirsi un'adeguata capacità concorrenziale nel breve, nel medio e nel lungo termine**”.

Tra gli eventi destinati a colpire le imprese, posto d'onore è dedicato al coinvolgimento delle stesse in fattispecie penalmente rilevanti, punibili ai sensi del D.Lgs. 231/01. Il mio obiettivo, dunque, è quello di fornire una personale visione in merito a:

1. Possibile ruolo del *security manager* nella tutela dell'Ente dalla responsabilità ex D.Lgs. 231/01 e, quindi, il contributo che i *security manager* possono fornire nell'implementazione del Modello di Organizzazione e Gestione. Un contributo fondato su:
 - a. Esperienza maturata all'interno di strutture di sicurezza dello Stato
 - b. Capacità di decidere rapidamente in caso di emergenze **o minacce di pericolo immediato**.

Caratteristiche che rendono tale figura capace di assumere le seguenti responsabilità:

- **Analisi dei rischi derivanti dal contesto ambientale, di natura criminosa**
 - **Contatti con le FF. PP.**
 - **Gestione tematiche afferenti alla tutela dei dati**
 - **Collaborazione con le Istituzioni.**
2. Il valore di una reale *partnership* tra il settore pubblico ed il settore privato per la tutela delle imprese in casi di coinvolgimento in fattispecie di reato ex D. Lgs. 231/01.

Tra i reati che compongono l'elenco delle fattispecie direttamente imputabili all'Ente e che possono essere efficacemente contrastati grazie al supporto del *security manager* concentreremo la nostra attenzione, per mere ragioni di tempo, su tre fattispecie:

Criminalità Organizzata

Reato presupposto della responsabilità dell'Ente il cui contrasto è minato dalla difficoltà di individuare financo un quadro efficace di controlli preventivi, sul modello già sperimentato per gli altri reati presupposto di responsabilità dell'Ente.

A tal proposito, risulta emblematica la parziale mancanza di indicazioni da parte delle principali Associazioni di categoria che usualmente supportano gli operatori privati nell'individuazione di *linee guida, best practices e regole di indirizzo* per la costruzione dei Modelli aventi efficacia esimente.

Una *partnership pubblico privato* può svolgere un ruolo propulsivo ed efficace in tale ambito?

La risposta (affermativa) emerge dal Codice antimafia per le imprese elaborato (anni orsono) da un trio di eccellenza nello studio del fenomeno criminale (VIGNA - MASCIANDARO - FIANDACA) che già nel 2008 proponeva:

1. Attivazione di un sistema di reti territoriali con protocolli d'intesa (o patti simili) tra soggetti pubblici, imprese, Associazioni di categoria ed organizzazioni sindacali, volti a promuovere sviluppo e legalità nell'ambito di aree territoriali, specificamente definite, dove l'impresa si trovi ad operare con altre imprese o gruppi;
2. Ricognizione obbligatoria e formalizzata, da parte dell'impresa, del rischio di infiltrazione della criminalità organizzata o di contatti con essa nell'ambito dell'attività d'impresa (**valutazione del contesto ambientale**);
3. Interlocuzione con autorità pubbliche e soggetti rappresentativi localmente competenti (prefetti, questori, forze di polizia) **diretta ad acquisire dati, indicazioni, circostanze rilevanti ai fini della rilevazione degli indici di attenzione**;
4. **Trasmissione di informazioni** sui rischi di infiltrazione criminale raccolte da Istituzioni pubbliche (provvedimenti o documenti giudiziari o di polizia ove disponibili) e **messe a disposizione delle imprese o Enti presenti nell'area**;
5. L'obbligo di ciascuna struttura aziendale od unità produttiva di **trasmettere alla Prefettura, entro trenta giorni, i nominativi dei lavoratori**;
6. L'obbligo di segnalazione all'Organismo di Vigilanza (*security manager*), da parte di chiunque ne venga a conoscenza, **di ogni ulteriore fatto o elemento da cui si possa desumere il pericolo di interferenze criminali sull'attività dell'impresa, che ne riferisce alla Prefettura territorialmente competente**.

Un dialogo tra pari, formalizzato all'interno di un percorso fatto di dovere di collaborazione per ciascuno degli attori coinvolti che, se correttamente adempiuti, rendono meno penalizzante l'**asimmetria informativa che spesso ostacola i controlli preventivi presenti nel Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01**.

Corruzione

Il recente DDL *anticorruzione* ha ripreso - amplificandone la portata - alcuni dei concetti citati, funzionali ad un efficace contrasto anche del fenomeno della corruzione, fornendo prova evidente dell'utilità di una *partnership pubblico privato*, come chiaramente dimostrato dalle seguenti norme previste nel testo citato:

1. Istituzione presso le Prefetture di un **elenco dei fornitori**, prestatori di servizi ed esecutori di lavori **non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa**;
2. Verifiche periodiche di aggiornamento, da parte delle Prefetture (ma a beneficio dei privati), per monitorare la perdurante insussistenza dei suddetti rischi;
3. Mappatura (ad opera del Settore Pubblico) delle attività maggiormente esposte ai rischi;
4. L'obbligo per l'impresa iscritta nell'elenco di comunicare alla Prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica.

Un'occasione è stata perduta per rinforzare la collaborazione, trasmettendo anche l'elenco dei lavoratori - come suggerito nel codice antimafia - ma il percorso è avviato e, su questa strada, il riconoscimento del *security manager* quale figura cui assegnare i rapporti di collaborazione con Autorità inquirenti e/o comunque deputate al monitoraggio del territorio, risulterà elemento distintivo di tale percorso.

Contrasto al Finanziamento del terrorismo

Terzo ed ultimo ambito (solo per ragioni di brevità) di rilevante ed intuitivo contributo di una *partnership pubblico privato* che abbia quale canale di comunicazione i *security manager* afferisce alla tutela degli interessi delle aziende italiane impegnate in aree geografiche caratterizzate da un rilevante rischio di infiltrazione (attacco) ad opera di gruppi terroristici locali e/o di matrice internazionale.

In questi teatri, ambiti per le rilevanti opportunità di *business* ma temibili per la permeabilità avverso il fenomeno terroristico, il rischio di *contatti* con organizzazioni terroristiche è tangibile: società fornitrici di beni e servizi conniventi con Organizzazioni terroristiche, società clienti che fungono da schermo per occultare le necessità logistiche delle medesime Organizzazioni. Proprio per tale ultima ragione risulta ben difficile ipotizzare un'efficace difesa degli operatori privati da tali rischi, senza il coinvolgimento delle strutture pubbliche nazionali preposte alla tutela e alla rappresentanza dei nostri interessi.

I controlli preventivi predisposti dalle imprese e rimessi al *security manager*, figura idonea a valutare in maniera adeguata i rischi in parola, devono comprendere la valutazione del contesto ambientale con riferimento ai principali rischi cui l'Ente è esposto:

- Terroristico
- Criminale, Etico, Politico

Le valutazioni in parola, però, sono spesso limitate e rese meno efficaci dalla mancanza di informazioni attendibili che, d'altro canto, potrebbero essere utilmente fornite da chi, per fini istituzionali, monitora il territorio ed i relativi rischi endogeni, fornendo un contributo di impagabile valore per lo sviluppo del sistema Italia e la tutela dei nostri operatori economici:

- Ambasciate
- Consolati
- Uffici territoriali dell'Istituto del Commercio Estero (ICE)
- Uffici esteri delle Associazioni di categoria

Ovviamente, per rendere efficace il processo descritto, i *security manager* devono restare fedeli al principio dello "scambio" informativo, comunicando ai referenti individuati:

- Tentativi di infiltrazione da parte di organizzazioni terroristiche;
- Richieste estorsive da parte di gruppi locali che impongono i loro "servizi".

Il beneficiario di un flusso di comunicazioni basato sulla reciproca collaborazione sarebbe, dunque, unico: **l'interesse nazionale.**

Riassumendo, il percorso fin qui tracciato è stato rallentato dalle seguenti criticità:

1. Mancata valorizzazione del contributo del *security manager* e della sua professionalità per la tutela dell'Ente;
2. Scarsa considerazione dei vantaggi della *Partnership* per il medesimo fine (la tutela dell'Ente)
3. *Asimmetria Informativa*, frutto di un approccio al tema che - ricorrendo alla capacità di sintesi di Pio VII - potrebbe essere descritto con il triplice:

NON VOLUMUS, perché la Pubblica Amministrazione considera *l'informazione* un patrimonio prezioso da difendere da incursioni esterne; il settore privato ha timore di confrontarsi con una Pubblica Amministrazione avvertita come distante e titolare del solo ufficio ispettivo;

NON DEBEMUS, risposta di prammatica spesso opposta dal settore pubblico, trincerato dietro un quadro normativo lacunoso che permette di rispondere in maniera evasiva alle richieste del settore privato; mentre gli operatori privati - allo stesso modo - ritengono di non dover condividere il loro *set informativo* temendo eventuali inefficienze della PA nella gestione delle informazioni, che possono risultare controproducenti nella gestione del loro business;

NON POSSUMUS, concetto intuitivo giustamente invocato da chi, nell'amministrazione della *cosa pubblica*, non può fornire informazioni per il rispetto della giusta esigenza di riservatezza a tutela dello svolgimento di indagini di Polizia giudiziaria e/o per l'assolvimento dei pubblici poteri ma, d'altro canto, unico caso in cui tutti i privati - gratificati dal nuovo ruolo di *partner* ma comunque consapevoli della delicatezza del ruolo spesso ricoperto dagli uffici della Pubblica Amministrazione - saranno pronti a rispondere con foggia *garibaldina*: **Obbedisco.**